



COMUNE DI MADRUZZO
PROVINCIA DI TRENTO

**DISCIPLINARE
PER INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO,
RICERCA E COLLABORAZIONE**

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale
Il Segretario generale
dott.ssa Cinzia Mattevi

Capo I

Art. 1 DEFINIZIONI

1. Sono incarichi di **consulenza** quelli affidati a soggetti esterni all'amministrazione per l'acquisizione di pareri, valutazioni tecniche, supporti specialistici ivi compresi quelli relativi alla formazione del personale dipendente (art. 39 sexies LP 23/1990);
2. Gli incarichi di **studio e ricerca** sono quelli affidati a soggetti esterni all'amministrazione per l'effettuazione di analisi, di indagini conoscitive, di approfondimento o di verifica nonché di acquisizione di informazioni e dati approfondimenti conoscitivi. Si concludono con la consegna di una relazione scritta che, se richiesto dall'Amministrazione, potrà contenere anche delle proposte (art. 39 sexies LP 23/1990);

Capo II AFFIDAMENTO INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO, RICERCA

Art. 2 ESCLUSIONI DALLA PRESENTE DISCIPLINA

1. Non rientrano nella materia qui disciplinata:
 - gli incarichi per la difesa in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione;
 - gli incarichi per l'affidamento di funzioni notarili;
 - gli incarichi comunque connessi con l'esecuzione di lavori pubblici, per i quali resta fermo quanto previsto dalle leggi provinciali vigenti;
 - gli incarichi per l'attività di comitati, commissioni e organi collegiali comunque denominati;
 - gli incarichi affidati per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza;
 - tutti gli incarichi comunque disciplinati da specifiche normative.

Art. 3 PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO

1. Gli incarichi di consulenza, ricerca e studio sono affidati:
 - in rispondenza a programmi ed obiettivi specifici dell'amministrazione, individuati negli strumenti di programmazione economico finanziaria dell'ente;
 - quando all'interno dell'ente sono assenti figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, trattandosi dell'affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità;
 - ove esiste una oggettiva impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio;
2. Gli incarichi di consulenza, ricerca e studio non possono essere affidati:
 - a chi abbia perso i requisiti di iscrizione all'albo;
 - a chi abbia rinunciato ad altro incarico conferito dall'amministrazione senza giustificato motivo;
 - a chi abbia commesso gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'amministrazione;
 - a chi abbia un contenzioso con l'amministrazione;
 - a soggetti che siano in conflitto di interesse con l'amministrazione.

Art. 4
CUMULO E DURATA

1. Fatti salvi casi particolari debitamente motivati, è fatto divieto all'amministrazione di conferire allo stesso soggetto più incarichi nello stesso periodo.
2. La durata massima di ciascun incarico è di un anno. I termini pattuiti per la consulenza, lo studio o la ricerca potranno essere prorogati solamente al fine di completare i progetti qualora se ne ravvisi un motivato interesse, o per ritardi non imputabili al collaboratore.
3. Dovrà, in ogni caso, essere garantita la rotazione.

Art. 5
CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo dovrà essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività svolta e, ove possibile, prendendo a riferimento i valori di mercato a seconda del valore e della professionalità richiesta.
2. Sarà possibile prevedere forme di rimborso delle spese qualora delle stesse non sia già stato tenuto conto nella determinazione del compenso.

Capo III

COLLABORAZIONI

Art. 6

INCARICHI DI COLLABORAZIONE

1. Nel rispetto delle leggi in materia di lavoro l'amministrazione potrà stipulare contratti di collaborazione. Gli incarichi di collaborazione possono essere affidati solo a persone fisiche e svolgersi nelle forme del contratto di lavoro parasubordinato o del contratto di prestazione d'opera.
2. Il contratto di collaborazione dovrà:
 - avere la forma scritta;
 - essere riferito a specifici progetti o programmi di lavoro;
 - essere svolto, fermo restando il coordinamento con la struttura, con un'autonomia di organizzazione da parte dell'incaricato sulle modalità esecutive di svolgimento della prestazione.
3. Trova applicazione, per quanto compatibile, l'art. 39 duodecies della LP 23/1990 e s.m. ed i.

Art. 7

PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO

1. Gli incarichi di collaborazione sono affidati:
 - in rispondenza a programmi ed obiettivi specifici dell'amministrazione;
 - quando all'interno dell'ente sono assenti figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero esiste una oggettiva impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio;
2. Gli incarichi di collaborazione non possono essere affidati:
 - a chi abbia rinunciato, senza giustificato motivo, ad altro incarico di collaborazione conferito dall'amministrazione
 - a chi abbia commesso gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'amministrazione;
 - a chi abbia un contenzioso con l'amministrazione;
 - a soggetti che siano in conflitto di interesse con l'amministrazione

Art. 8

DURATA

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. È possibile prorogare il contratto solamente al fine di completare i progetti o i programmi di lavoro o per ritardi non imputabili al collaboratore.

Capo IV NORME COMUNI

Art. 9 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi di cui al presente disciplinare sono conferiti tramite affidamento diretto, fatta salva la rotazione, nei seguenti casi:
 - quando l'importo da corrispondere non sia superiore a 10.000,00 euro (esclusi gli oneri ed i rimborsi delle spese, se dovuti);
 - quando trattasi di attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica, culturale non comparabili (cioè connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, elaborazioni o specifiche esperienze) o comunque competenze specialistiche di particolare complessità, parimenti non comparabili.
2. L'affidamento diretto dovrà comunque dare conto dell'esperienza e della professionalità dell'incaricato attraverso l'acquisizione del curriculum vitae sottoscritto dall'interessato e di quanto stabilito dalla normativa di riferimento.
3. È ammesso il ricorso allo scambio di corrispondenza ai fini della conclusione del contratto fino a un corrispettivo di € 25.000,00.= esclusi oneri riflessi e rimborsi spese, se dovuti.

Art. 10 PUBBLICITA' E PRIVACY

1. E' istituito un pubblico elenco nel quale sono inseriti tutti gli incarichi attribuiti ai sensi della presente disciplina. L'elenco deve indicare i soggetti incaricati e il corrispettivo pattuito. L'elenco è pubblicato sul sito WEB dell'ente, ove esistente.
2. Nell'affidamento degli incarichi in oggetto andrà rispettata la normativa in materia di Privacy.

Art. 11 LIMITI DI SPESA

1. La spesa complessiva per l'affidamento degli incarichi è fissata annualmente nel bilancio di previsione tenuto conto delle relative variazioni.